



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Provincia di Siena

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 457 DEL 09/07/2026

Settore: SETTORE SERVIZI ALLA CULTURA E ALLA PERSONA

Unità Proponente: ATTIVITA' CULTURALI

OGGETTO: SERVIZIO DI REALIZZAZIONE, ORGANIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "FESTIVAL LIRICO DI SAN GIMIGNANO 2026" - IMPEGNO DI SPESA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Visto il decreto del Sindaco n. 25 del 26/07/2024 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del SETTORE SERVIZI ALLA CULTURA E ALLA PERSONA;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 18/12/2025, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026-2028 e successivi atti di variazione, esecutivi ai sensi di legge;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 263 del 30/12/2025, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026-2028 e successivi atti di variazione, esecutivi ai sensi di legge;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 30/03/2026, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 e successivi atti di variazione, esecutivi ai sensi di legge;

Visti gli artt. 151 comma 4, 183 e 191 D.Lgs. n. 267/2000 relativamente all'ordinamento finanziario e contabile, in particolare in merito all'assunzione e alla gestione di impegni di spesa;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 07.05.2026 con la quale si stabiliva:

- di approvare lo svolgimento della manifestazione culturale denominata "Accade d'Estate 2026";
- di approvare il relativo Capitolato tecnico, allegato alla suddetta deliberazione come parte integrante e sostanziale in All. A;
- di approvare il programma di massima della manifestazione "Accade d'Estate 2026", unito come parte integrante e sostanziale alla suddetta deliberazione in All. B;
- di sostenere la realizzazione della manifestazione "Accade d'Estate 2026", in ragione del rilevante interesse pubblico e culturale della medesima, tramite:

- la concessione in uso temporaneo gratuito di un palco attrezzato e la collocazione di un predeterminato numero di sedute per il pubblico presso la Rocca di Montestaffoli, allestiti e disallestiti all'inizio e alla fine della manifestazione da parte dell'Amministrazione;
- la concessione in uso temporaneo gratuito di un palco attrezzato presso l'Anfiteatro di Ulignano;
- la concessione in uso temporaneo e gratuito degli spazi e dei luoghi pubblici necessari allo svolgimento degli eventi;
- di sostenere lo svolgimento della manifestazione, laddove richiesto dal soggetto organizzatore in quanto strettamente necessario ai fini di un adeguato svolgimento degli eventi stessi, e comunque sempre in caso di effettiva possibilità da parte dell'Amministrazione e secondo quantità e modalità da questa stabilite tramite i responsabili dei servizi competenti, tramite:
 - la disponibilità gratuita di energia elettrica presso punti di allaccio e per kw massimi indicati dall'Ente;
 - la concessione in uso temporaneo e gratuito di piccole attrezzature comunali (transenne, sedie, tavoli, impianti mobili, ecc.);
 - il permesso o autorizzazione al transito e/o alla sosta di mezzi funzionali all'allestimento/disallestimento degli eventi ed altri permessi od autorizzazioni similari per le medesime finalità;
- di dare atto che:
 - la definizione di tutti gli spettacoli ed eventi del programma di "Accade d'Estate 2026", nonché delle modalità di svolgimento o eventuali modifiche al programma stesso, unitamente ad altre eventuali forme di sostegno da concedere al soggetto organizzatore oltre a quelle previste col presente atto, saranno approvati con successivi atti e adempimenti della Giunta Comunale e/o del Dirigente del Settore Servizi alla Cultura e alla Persona;
 - tra gli eventi facenti parte del programma di "Accade d'Estate 2026" e approvati con il presente atto, pur non rientrando tra le iniziative gestite dal soggetto organizzatore, in quanto organizzate direttamente dalle rispettivi soggetti promotori, sono inserite anche:
 1. la manifestazione di rievocazione storica e folcloristica delle tradizioni medievali di San Gimignano denominata "Ferie delle Messi";
 2. la manifestazione "Nottilucente";
 3. la stagione lirica estiva 2026;
 4. il festival di teatro e danza "Orizzonti Verticali";
 5. la manifestazione culturale denominata "Festival SanGin";
 - le iniziative di cui al punto precedente saranno successivamente disciplinate con separati atti;
- di dare atto che le spese per lo svolgimento della manifestazione trovano adeguata copertura finanziaria sui capitoli di spesa del BP 2026;
- di dare atto che i responsabili dei servizi coinvolti nell'organizzazione della manifestazione provvederanno, per quanto di competenza, all'adozione di atti e provvedimenti per la materiale attuazione di quanto deliberato col presente atto;

Premesso che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 129 del 10.06.2026 è stata approvata la stagione lirica 2026 nell'ambito della più ampia manifestazione culturale denominata "Accade d'Estate 2026", riconoscendo il Festival Lirico quale progetto di preminente e rilevante interesse pubblico per la promozione culturale della città e del territorio;

- la suddetta deliberazione ha approvato il Capitolato tecnico che disciplina l'affidamento del servizio di realizzazione, organizzazione e promozione della rassegna, da svolgersi nel periodo compreso tra il 20 e il 29 luglio 2026, fissando il valore massimo dell'affidamento in € 60.00,00 IVA inclusa;
- l'Amministrazione Comunale di San Gimignano riconosce la lirica quale patrimonio culturale di straordinario valore storico, artistico e identitario, capace di generare coesione sociale, crescita culturale e promozione del territorio;
- anche per l'anno 2026, è volontà di questa Amministrazione organizzare la 91° edizione del "Festival Lirico di San Gimignano", da svolgersi dal 20 al 29 luglio 2026, quale rassegna culturale complessa e variegata di eventi dedicati alla lirica, alla musica, alla divulgazione culturale e volta alla partecipazione della cittadinanza;
- l'edizione del Festival per l'anno 2026 si caratterizza per una concezione fortemente innovativa e diffusa sul territorio, incentrata sulla valorizzazione del patrimonio operistico pucciniano attraverso l'evento cardine del Convegno internazionale "Suor Angelica tra finzione teatrale e storia" e la successiva rappresentazione dell'opera "Suor Angelica" di Giacomo Puccini presso la Pieve di Cellole;

Tenuto conto che:

- il festival pone particolare attenzione all'avvicinamento dei giovani alla lirica, attraverso iniziative divulgative, attività dedicate all'infanzia e all'adolescenza, momenti di ascolto guidato e forme di spettacolo capaci di rendere il repertorio operistico accessibile e coinvolgente;
- la manifestazione intende valorizzare la funzione sociale della cultura, promuovendo la partecipazione della comunità locale, il dialogo tra generazioni e la diffusione del patrimonio lirico come strumento di crescita civile e culturale;
- il programma prevede concerti lirico-corali, spettacoli musicali, recital, iniziative divulgative, eventi dedicati ai bambini, appuntamenti itineranti e attività collaterali finalizzate ad ampliare il pubblico della lirica;
- l'edizione 2026 del Festival, unica nel suo genere e volutamente innovativa nella forma e nello svolgimento, intende porre particolare attenzione all'avvicinamento dei giovani alla lirica, alla formazione del pubblico e alla valorizzazione della funzione sociale della cultura musicale, anche attraverso iniziative specificamente dedicate ai più piccoli, e attività di divulgazione accessibili a cittadini e visitatori;

Considerato che:

- è volontà di questa Amministrazione di procedere all'individuazione dell'operatore economico cui affidare il servizio in oggetto nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici;
- ai sensi dell'art. 76, comma 2, lett. b), punto 1) del vigente Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023), la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara è consentita qualora i lavori, le forniture o i servizi possano essere forniti unicamente da un determinato operatore economico in quanto lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o di una rappresentazione artistica unica;
- l'Amministrazione intende avvalersi del medesimo operatore economico già affidatario della passata edizione del Festival, in virtù delle specifiche e infungibili caratteristiche qualitative, stilistiche e progettuali dallo stesso possedute;

Ritenuto di dover motivare l'affidamento al medesimo operatore in relazione ai seguenti presupposti di infungibilità e convenienza, in quanto:

- il programma del Festival Lirico 2026, pur nella sua innovazione diffusa, costituisce la naturale e necessaria prosecuzione concettuale del percorso culturale intrapreso nelle

precedenti stagioni e pertanto solo l'operatore economico uscente è in grado di garantire la perfetta continuità artistica richiesta dall'affidamento, preservando l'identità della rassegna e la riconoscibilità del Festival nel panorama lirico nazionale e internazionale;

- le produzioni musicali, corali e sceniche previste nel cartellone - con particolare riferimento alla messa in scena di "Suor Angelica" e al correlato Convengo seguito dal Gala Pucciniano - sono ideate, strutturate e realizzate secondo un'impronta stilistica e una direzione artistica uniche, proprie ed esclusive di questo specifico operatore: tale "firma d'autore" garantisce che la rappresentazione si configuri come un'opera artistica protetta e non replicabile da terzi, integrando appieno la fattispecie della rappresentazione artistica unica prevista dalla norma;

- l'affidamento allo stesso soggetto si configura inoltre come una scelta oculata anche in termini economici: l'operatore possiede già i layout grafici integrati, i canali promozionali attivi, la conoscenza capillare della logistica dei luoghi storici del Comune (Piazza Duomo, Logge del Teatro, Museo San Lorenzo in Ponte, Pieve di Cellole), azzerando i costi di studio preliminare, di start-up organizzativa e riducendo al minimo i rischi legati alla sicurezza e alla movimentazione dei materiali scenici;

- la complessità organizzativa derivante dal coordinamento di compagini orchestrali e corali di alto livello, unitamente alla gestione dei piani di sicurezza (Safety) e delle procedure T.U.L.P.S. in contesti monumentali tutelati dall'UNESCO, richiede una comprovata esperienza e una sinergia operativa con gli uffici comunali che l'operatore ha già ampiamente e positivamente dimostrato, assicurando una resa esecutiva priva di criticità;

Considerata pertanto la volontà di questa Amministrazione di realizzare la terza edizione del nuovo "Festival lirico di San Gimignano", portando avanti una tradizione che lega l'opera lirica alla Città di San Gimignano da quasi un secolo, trattandosi quest'anno della 91° edizione in assoluto della manifestazione sinfonica;

Dato atto che, visto l'importo del presente affidamento (inferiore ad € 140.000,00), per lo stesso non vi è l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 del D. Lgs. n. 36/2023;

Dato atto che:

- trattandosi di appalto d'importo inferiore ad € 140.000,00 e, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, questa Amministrazione può, ai sensi dell'art.62, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione del servizio in oggetto;

- l'art. 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 36/2023 stabilisce che per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore ad € 140.000,00, si debba procedere ad affidamento diretto;

- l'art. 17, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023 prevede che in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Considerato che:

- l'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006, così come modificato dall'art. 1, comma 130, della legge n. 145/2018, dispone che gli Enti Locali, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00, sono tenuti a fare ricorso al Mercato Elettronico

della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici o al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

- visto il valore del presente appalto, risulta necessario avvalersi della piattaforma telematica regionale START della Regione Toscana;

Dato atto che il Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023, è il Dott. Valerio Bartoloni, Dirigente del Settore Servizi alla Cultura e alla Persona del Comune di San Gimignano;

Preso atto che:

- tramite la piattaforma START l'operatore economico Modigliani Produzioni srl, con sede legale a Livorno (LI) in Via Grande n. 97, C.F. e P.IVA 01870610621, è stato invitato a presentare offerta per l'esecuzione del servizio in oggetto;

- nei termini previsti, l'operatore economico Modigliani Produzioni srl, con sede legale a Livorno (LI) in Via Grande n. 97, C.F. e P.IVA 01870610621, ha presentato un'offerta pari ad € 54.500,00 oltre IVA di legge;

Dato atto che:

- l'impresa è in possesso di tutti i requisiti di carattere speciale e generale e della capacità a contrarre con P.A. richiesti dalla normativa vigente;

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in oggetto non è stata richiesta la garanzia provvisoria di cui all'articolo 106 del medesimo decreto;

- il CIG relativo all'intervento è BC26C3DB56;

- il Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 è il Dott. Valerio Bartoloni;

- si procederà all'esecuzione anticipata del contratto nelle more della sottoscrizione dello stesso ai sensi dell'art. 50 comma 6 del D.Lgs. 36/2023;

- la stipulazione del contratto avverrà in modalità elettronica mediante scambio di lettera commerciale ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023;

- trattandosi di un servizio intellettuale non è necessaria l'indicazione del CCNL ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 36/2023;

- il relativo capitolo (cap. 744/1) offre sufficiente capacità di spesa;

Visto il capitolato prestazionale per l'affidamento dei servizi di cui all'oggetto, già approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 129 del 10.06.2026, allegato alla documentazione di gara e come parte integrante e sostanziale al presente atto in All. A;

Visti:

- il D.Lgs. n. 36/2023;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

1. di approvare la premesse suesposte quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n.36/2023, all'impresa Modigliani Produzioni srl, con sede legale a Livorno (LI) in Via Grande n. 97, C.F. e P.IVA 01870610621, il servizio di realizzazione, organizzazione e promozione del "Festival lirico di San Gimignano 2026", alle condizioni di cui all'offerta acquisita dell'ente tramite la piattaforma START per un importo di € 54.500,00 oltre IVA al 10%;
3. di impegnare la somma di € 59.950,00 IVA compresa, a favore dell'impresa Modigliani Produzioni srl, con sede legale a Livorno (LI) in Via Grande n. 97, C.F. e P.IVA 01870610621, sul B.P. 2026 come segue:
 - B.P. 2026 - € 59.950,00 sul cap. 744/1 "Spese per iniziative culturali e ricreative";
4. di impegnare sul B.P. 2026, al Cap. 122/3 "Spese per compartecipazione attività ANAC", la somma di € 35,00 a favore di ANAC, quale somma relativa al pagamento del contributo dovuto dalla Stazione Appaltante in relazione al presente affidamento;
5. di dare atto che il CIG relativo all'intervento è BC26C3DB56;
6. di procedere all'esecuzione anticipata del contratto nelle more della sottoscrizione dello stesso ai sensi dell'art. 50 comma 6 del D.Lgs. 36/2023;
7. di dare atto che il contratto verrà stipulato nella forma telematica dello scambio della lettera commerciale ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.Lgs. 36/2023;
8. di approvare il capitolato di gara, allegato alla documentazione di gara e alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale in All. A;
9. di dare atto che si provvederà alla liquidazione amministrativa della spesa di cui alla presente determinazione, senza l'adozione di ulteriori provvedimenti, previa verifica della regolarità delle forniture e della relativa fattura, ai sensi dell'art. 184 del TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000;
10. di attestare, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000, che il presente atto rispetta gli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
11. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con i nuovi vincoli di finanza pubblica.

IL DIRIGENTE
BARTOLONI VALERIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE, ORGANIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL FESTIVAL LIRICO DI SAN GIMIGNANO 2026

CAPITOLATO TECNICO

Articolo 1 - Finalità dell'affidamento

1. L'Amministrazione Comunale di San Gimignano riconosce la lirica quale patrimonio culturale di straordinario valore storico, artistico e identitario, capace di generare coesione sociale, crescita culturale e promozione del territorio: pertanto, anche per l'anno 2026, è volontà di questa Amministrazione organizzare la 91° edizione del "Festival Lirico di San Gimignano", da svolgersi dal 20 al 29 luglio 2026, quale rassegna culturale complessa e variegata di eventi dedicati alla lirica, alla musica, alla divulgazione culturale e volta alla partecipazione della cittadinanza.

L'edizione 2026 si caratterizza per una concezione innovativa del festival, diffusa in più luoghi della città e del territorio, con l'obiettivo di riportare la lirica fuori dagli spazi tradizionali, nelle strade, nelle piazze e nei luoghi della quotidianità, favorendo l'incontro diretto tra pubblico e spettacolo dal vivo.

Il festival pone particolare attenzione all'avvicinamento dei giovani alla lirica, attraverso iniziative divulgative, attività dedicate all'infanzia e all'adolescenza, momenti di ascolto guidato e forme di spettacolo capaci di rendere il repertorio operistico accessibile e coinvolgente.

La manifestazione intende valorizzare la funzione sociale della cultura, promuovendo la partecipazione della comunità locale, il dialogo tra generazioni e la diffusione del patrimonio lirico come strumento di crescita civile e culturale. Il programma prevede concerti lirico-corali, spettacoli musicali, recital, iniziative divulgative, eventi dedicati ai bambini, appuntamenti itineranti e attività collaterali finalizzate ad ampliare il pubblico della lirica.

L'edizione 2026 del Festival, unica nel suo genere e volutamente innovativa nella forma e nello svolgimento, intende porre particolare attenzione all'avvicinamento dei giovani alla lirica, alla formazione del pubblico e alla valorizzazione della funzione sociale della cultura musicale, anche attraverso iniziative specificamente dedicate ai più piccoli, e attività di divulgazione accessibili a cittadini e visitatori.

Articolo 2 - Oggetto dell'affidamento

1. Il presente Capitolato disciplina l'affidamento del servizio di realizzazione, organizzazione e promozione del Festival Lirico di San Gimignano 2026 ai sensi dell'art. 50 com. 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici".



2. I servizi oggetto dell'affidamento, l'utilizzo e la gestione degli spazi pubblici e delle attrezzature comunali interessati dall'affidamento e gli oneri delle Parti saranno disciplinati nel successivo art. 6 del presente Capitolato.

Articolo 3 – Durata dell'affidamento

1. La durata dell'affidamento è pari a n. 1 anno e prevederà la realizzazione del Festival Lirico di San Gimignano per l'edizione 2026.
Il Festival si svolgerà dal 20 al 29 luglio 2026.

Articolo 4 – Valore dell'affidamento

1. Il valore annuale massimo dell'affidamento posto a base di gara è pari ad € 54.540,00 oltre IVA.

Articolo 5 - Modalità di remunerazione dell'affidamento

1. Il Comune, così come indicato al precedente articolo 4, si impegna a corrispondere all'Affidatario il corrispettivo di € 54.540,00 oltre IVA in un'unica soluzione al termine della manifestazione.
2. Il corrispettivo dovuto all'affidatario sarà corrisposto su presentazione di fattura da presentarsi esclusivamente in formato elettronico, nel rispetto del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
3. I pagamenti saranno disposti entro il termine di 30 giorni dalla data di arrivo al protocollo dell'Ente, previa verifica della regolarità del servizio reso e contributiva e assicurativa.
4. Le fatture elettroniche dovranno obbligatoriamente riportare, oltre alle informazioni fiscali richieste dalla vigente normativa, anche i seguenti dati:
 - il codice univoco ufficio: UFVSA5;
 - il codice CIG;
 - il numero e la data della determinazione di affidamento del servizio;
 - il numero dell'impegno di spesa;
 - la data di scadenza del pagamento;
 - IBAN del conto dedicato;
 - se la spesa è rilevante ai fini IVA;
 - specifica annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del DM 17.06.2014, art.6, per le fatture il cui importo fuori campo IVA superi € 77,47;



- specifica annotazione “Scissione dei pagamenti - Art. 17-ter del DPR 633/1972”, per le fatture oggetto di split payment.
5. In assenza dei suddetti dati, il Comune non potrà procedere al pagamento delle fatture così come disposto dall'art. 25, comma 3 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla L. 89/2014. Le fatture dovranno essere corredate da un prospetto riepilogativo del servizio reso, con indicazione del servizio e il numero delle ore effettivamente effettuate.

Articolo 6 - Attività oggetto dell'affidamento

1. Per quanto nell'ambito dell'affidamento che ha per oggetto il servizio di realizzazione, organizzazione e promozione del Festival Lirico di San Gimignano 2026 di cui al presente Capitolato, l'affidatario dovrà:
 - a) realizzare, organizzare e promuovere la stagione lirica estiva 2026 del Comune di San Gimignano. Tale attività si configura in primo luogo nel presentare al Comune una proposta di realizzazione di una rassegna lirica da svolgersi nel periodo che va dal 20 al 29 luglio 2026: l'affidatario dovrà predisporre un calendario di concerti, eventi, iniziative e convegni che dovranno svolgersi sia in luoghi significativi del centro storico di San Gimignano, sia in altre aree del territorio;
 - b) occuparsi della materiale realizzazione della rassegna, occupandosi di tutti gli aspetti tecnici, organizzativi, gestionali e promozionali riguardanti gli eventi;
 - c) realizzare tutte le prestazioni necessarie alla materiale esecuzione degli eventi e occuparsi di tutti gli adempimenti di carattere generale per lo svolgimento delle iniziative (SCIA, piani di sicurezza, certificazioni e documentazione tecnica, ecc.);
 - d) farsi personalmente carico del reperimento, della movimentazione, della gestione e della rimozione di ogni materiale impiegato nella realizzazione delle opere (palchi, scenografie, costumi, luci scenografiche e di sicurezza, ecc.), sollevando il Comune da qualunque incombenza inerente tali aspetti;
 - e) farsi personalmente carico del reperimento di tutto il personale necessario allo svolgimento dei concerti e all'allestimento delle aree di spettacolo, compreso il personale di sicurezza necessario per legge (steward, personale anti incendio, ecc.) secondo quando previsto dai piani di sicurezza degli eventi, sollevando il Comune da qualunque incombenza inerente tali aspetti;
 - f) forinire a proprio carico e sotto la propria responsabile eventuale personale antincendio e steward di sicurezza nel numero e nelle modalità indicate dai piani della sicurezza di cui alla lettera precedente;
 - g) presentare al SUAP del Comune, quando necessario, tutta la documentazione di cui al



T.U.L.P.S. relativa allo svolgimento delle iniziative: tale adempimento si concretizza nel materiale invio da parte del Soggetto organizzatore di tutta la documentazione relativa a palchi, pedane e impianti luci e audio eventualmente utilizzati per l'iniziativa;

- h) progettare e realizzare una grafica del Festival Lirico di San Gimignano per l'opportuna promozione on line e off line della manifestazione.

Articolo 7 – Requisiti dell'affidatario

1. L' affidatario del servizio deve:
 - a) essere in possesso dell'esperienza e della professionalità richieste dall'affidamento, oltre ad essere in grado di svolgere mansioni di coordinamento, organizzazione e gestione delle varie iniziative in programma;
 - b) possedere i requisiti di capacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
 - c) essere iscritto alla piattaforma START della Regione Toscana.

Articolo 8 – Oneri dell'Affidatario

1. L'Affidatario si impegna a:
 - a) eseguire tutte le attività indicate all'articolo 6 del presente Capitolato nei tempi e nelle modalità concordati con l'Amministrazione, collaborando con il Comune in ogni fase del progetto e comunicando tempestivamente eventuali criticità che possano minare la corretta riuscita degli eventi;
 - b) assumere il titolo di "responsabile generale" della manifestazione denominata "Festival Lirico di San Gimignano 2026" (ovvero assumersi materialmente l'onere dell'organizzazione del pubblico evento) e provvedere, a propria cura e sotto la propria responsabilità, agli adempimenti riguardanti le misure di "Safety" da predisporre, che si concretizzano nella redazione di piani di sicurezza ed evacuazione proporzionati all'entità dell'evento e al deposito della documentazione per l'attivazione delle procedure di cui al T.U.L.P.S. Il servizio deve svolgersi a cura ed oneri dell'Affidatario e con personale di quest'ultimo, restando il Comune escluso da qualsiasi controversia riguardante i rapporti di lavoro, comprese le eventuali controversie con enti previdenziali ed erariali;
 - c) rispettare tutte le norme e ad assumersi tutti gli oneri di qualsiasi natura (retributiva, contributiva, assicurativa e previdenziale) relativamente ai propri dipendenti. In caso di inottemperanza a tali obblighi, trova applicazione l'art. 30, commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016 in tema di intervento sostitutivo della stazione appaltante;
 - d) informare immediatamente il Comune di eventuali sospensioni del servizio determinate da cause di forza maggiore;
 - e) garantire che il trattamento dei dati personali nel rispetto dei principi e delle



disposizioni relative alla protezione dei dati di cui al Regolamento UE 2016/679, sia effettuato per i soli fini connessi al servizio appaltato e che siano adottate tutte le misure di sicurezza idonee per la protezione dei dati personali e per il rispetto del divieto di effettuare attività di comunicazione e diffusione dei dati, salvo quelle occorrenti per l'espletamento del servizio;

- f) rispettare i regolamenti e gli atti del Comune;
- g) osservare la normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs. 81/08 e s.m.i.), nonché tutte le prescrizioni relative alla sicurezza contro gli incendi con particolare riferimento alle disposizioni fissate dal D.M. 03/09/2021;
- h) assumere ogni responsabilità per casi di eventuali infortuni e danni arrecati alle persone, alle cose, alle strutture, e agli impianti nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto;
- i) assumere ogni responsabilità per danni di qualunque natura che risulteranno arrecati a persone o a cose dal proprio personale e in ogni caso, dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e la sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati;
- j) assumere ogni responsabilità civile relativa alla gestione del servizio e stipulare apposita polizza assicurativa a copertura dei danni da responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d'opera con massimali adeguati, copia della quale deve essere consegnata all'amministrazione comunale al momento della sottoscrizione del contratto;
- k) assicurare il corretto e responsabile svolgimento del servizio da parte di personale idoneo, che dia garanzia di serietà e di esperienza e sia in possesso di competenze e professionalità adeguate, curandone anche la formazione e l'aggiornamento professionale e si impegna, per quanto possibile, a mantenere lo stesso personale per tutta la durata del contratto.
- l) assumere ogni responsabilità per casi di eventuali infortuni e danni arrecati alle persone, alle cose, alle strutture, e agli impianti nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto;
- m) essere sempre direttamente responsabile dei danni di qualunque natura che risulteranno arrecati a persone o a cose dal proprio personale e in ogni caso, dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e la sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati;
- n) assumere ogni responsabilità civile relativa alla gestione del servizio e stipulare apposita polizza assicurativa a copertura dei danni da responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d'opera con massimali adeguati, copia della quale deve essere consegnata all'amministrazione comunale al momento della sottoscrizione del contratto.



Articolo 9 – Oneri del Comune

1. Il Comune si impegna a:
 - a) garantire all’Affidatario la possibilità di svolgere correttamente le attività oggetto del presente Capitolato, fornendo tutte le informazioni e gli strumenti di propria competenza;
 - b) verificare il regolare e corretto svolgimento del servizio rispetto;
 - c) monitorare gli avanzamenti ed il conseguimento degli obiettivi previsti dalle attività;
 - d) garantire che l’Affidatario riceva tutte le informazioni, i contenuti e i materiali pertinenti necessari per l’esecuzione delle attività previste dal presente Capitolato;
 - e) collaborare, qualora rientri nelle sue possibilità e sussistano le condizioni necessarie, con l’organizzazione degli eventi in capo all’Affidatario tramite la concessione di materiali e beni comunali, tenendo ovviamente conto della loro effettiva disponibilità al momento della richiesta.
2. Il Comune di San Gimignano resta estraneo a qualsivoglia rapporto comunque nascente tra l’Affidatario e soggetti terzi in relazione all’attuazione delle attività previste dall’affidamento e rimane totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente riconducibili allo stesso.
3. Il Comune non risponde dei danni causati ai dipendenti e alle attrezzature dell’Affidatario da parte di terzi estranei al Comune.

Articolo 10 – Logo e marchi distintivi del Comune

1. Il Comune assicura all’Affidatario, ai fini della realizzazione del servizio, l’uso dei loghi ufficiali del Comune di San Gimignano, nonché di altri eventuali marchi forniti dall’Ente, che l’Affidatario è tenuto ad esibire ed utilizzare nell’ambito degli spazi e delle attività connesse all’espletamento del servizio in oggetto.

Articolo 11 – Responsabilità e assicurazione

1. Per lo svolgimento dei servizi oggetto del Capitolato, l’Affidatario risponde di tutti i danni, diretti e indiretti, arrecati a persone, cose opere e materiali, sia del Comune che di terzi, che siano conseguenza del comportamento, di atti e fatti imputabili al personale adibito ai servizi in affidamento e/o allo stesso Affidatario.
2. Per i fini di cui al comma 1, l’Affidatario dovrà stipulare (o dimostrare di possedere) idonea polizza assicurativa di responsabilità civile per danni a persone e/o cose (RCTO), valevole per tutta la durata dell’affidamento, con massimale unico pari a € 1.000.000,00.



La polizza dovrà riportare, a carico della compagnia assicurativa, l'obbligo di:

- notificare tempestivamente al Comune, a mezzo di lettera raccomandata o pec, l'eventuale mancato pagamento del premio, l'eventuale mancato rinnovo della polizza, considerando valida l'assicurazione, nei soli confronti del Comune e fino a concorrenza del suo credito, limitatamente al periodo intercorrente tra la data di scadenza della rata di premio ed il trentesimo giorno dalla data in cui la lettera raccomandata/pec sia pervenuta all'Ente;
- notificare al Comune tutte le eventuali circostanze che menomassero o potessero menomare la validità dell'assicurazione;
- non apportare alla polizza alcuna variazione senza la preventiva comunicazione scritta al Comune salvo il diritto di risoluzione del contratto per sinistro a sensi delle condizioni generali di assicurazione e fatti salvi i diritti derivanti alla compagnia di assicurazione dall'applicazione dell'art. 1898 del Codice civile.

3. Copia della polizza di cui sopra dovrà essere presentata al Comune alla stipula del contratto.
4. Qualora l'Affidatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività della polizza di cui sopra, il contratto potrà essere risolto di diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 12 – Contratto

1. Il contratto verrà sottoscritto nelle forme dello scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio secondo le modalità previste dall'art. 18 com. 1 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 13 - Soggetti responsabili della gestione del contratto

1. Le figure professionali di cui il Comune e l'Affidatario devono dotarsi per l'esecuzione del contratto di affidamento, di seguito descritte, sono:
 - a) per il Comune: il Direttore dell'esecuzione, coincidente con il Responsabile Unico del Progetto;
 - b) per l'Affidatario: il Responsabile del servizio.
2. Il Direttore dell'esecuzione è il responsabile dei rapporti con l'Affidatario nella gestione del contratto e costituisce il rappresentante del Comune nei confronti dello stesso.
3. Il Responsabile del servizio, comunicato dall'Affidatario in sede di stipula del contratto, è il responsabile nei confronti del Comune per tutti gli aspetti operativi inerenti allo svolgimento



della gestione. Qualora, in corso di esecuzione, l'Affidatario modifichi il soggetto individuato quale Responsabile del servizio, è tenuto a comunicare tempestivamente il nuovo nominativo al Comune.

Articolo 14 – Garanzia definitiva

1. Alla sottoscrizione del contratto l'Affidatario deve presentare la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 36/2023 pari al 5% dell'importo contrattuale.

Art. 15 – Subappalto

1. Il subappalto è ammesso nelle modalità di cui all'art. 119 del D.lgs. 36/2023.

Articolo 16 – Penali

1. In caso di inadempienza o di ritardo degli obblighi stabiliti nel contratto e nel presente Capitolato è prevista l'applicazione di penalità giornaliere comprese tra lo 0,5 e l'1 per mille dell'importo netto contrattuale, fino a un massimo, complessivamente, del 10 per cento di detto importo.
2. Le eventuali inadempienze saranno contestate per iscritto all'affidatario del servizio, il quale avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni e/o le proprie giustificazioni.
3. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità e iter procedurale:
 - penale dello 0,5 per mille per i casi di ripetute segnalazioni di inadeguatezza del personale e di cattiva gestione del servizio;
 - penale dell'1 per mille per i casi di:
 - interruzione ingiustificata del servizio;
 - inadempienze gravi rispetto a quanto previsto dal presente Capitolato.
4. Le penali verranno decurtate degli importi dovuti per fatture presentate, fatta in ogni caso salva la necessità della conseguente regolarizzazione fiscale. Allorquando l'importo delle penali comminate raggiunga la quota del 10% dell'importo contrattuale netto, il contratto potrà essere risolto.
5. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla stazione appaltante a causa dei ritardi o degli inadempimenti dell'aggiudicataria.



Articolo 17 – Risoluzione e recesso

1. Il Comune può inoltre disporre la risoluzione del contratto, restando salva la facoltà di richiesta di risarcimento dei danni, per le seguenti fattispecie:
 - cessione totale o parziale del contratto oppure violazione delle norme relative al subappalto;
 - reiterati comportamenti sanzionati con le penali di cui all'art.16 del presente Capitolato;
 - frode, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni previste nel contratto;
 - violazione dei piani di sicurezza;
 - assunzione del servizio da parte dell'Affidatario oltre il 15° giorno dalla data stabilita;
 - sospensione/abbandono arbitrario e ingiustificato del servizio;
 - inadeguatezza e negligenza nell'esecuzione del servizio, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate e contestate compromettano il servizio e arrechino o possano arrecare danno al Comune e/o all'utenza;
 - gravi ed accertate violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto;
 - gravi violazioni delle prescrizioni contenute nei piani di sicurezza e il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dei rischi, anche da interferenza;
 - violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.
2. In caso di risoluzione del contratto, all'Affidatario spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che il Comune dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione e per la stipula con altro contraente. La risoluzione del contratto viene disposta con determinazione del dirigente competente e deve essere notificata all'affidatario. Il Comune riscuoterà il deposito cauzionale / fidejussione a titolo di risarcimento del danno e addebiterà alla parte inadempiente le maggiori spese sostenute.
3. Il Comune ha facoltà di recedere dal contratto:
 - in qualsiasi momento dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 1671 del Codice Civile;
 - per ragioni di motivato pubblico interesse.

Art. 18 – Controversie

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra il Comune e il soggetto affidatario del servizio non risolvibili in via bonaria sono devolute al Giudice Ordinario. Il Foro



competente è quello di Siena.

Art. 19 – Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, del D.lgs. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti attuativi, i dati personali acquisiti in occasione della presente procedura di gara sono trattati esclusivamente per le finalità inerenti al relativo procedimento amministrativo.

Si forniscono, in particolare, le seguenti informazioni in merito.

Finalità del trattamento dei dati personali

I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dal Comune per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.

I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dal Comune ai fini della stipula del contratto di affidamento e per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi.

Tutti i dati acquisiti dal Comune possono essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE.

Base giuridica del conferimento dei dati

Il concorrente è tenuto a fornire i dati al Comune, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.

Il rifiuto di fornire i dati richiesti dal Comune potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Natura dei dati trattati

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate sono della seguente natura:

- dati personali comuni (per esempio anagrafici e di contatto);
- dati relativi a condanne penali e a reati (“giudiziari”) di cui all'articolo 10 del Regolamento UE, al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla normativa vigente ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione.

Non vengono richiesti invece i dati rientranti nelle “categorie particolari di dati personali”



(“sensibili”) di cui all’articolo 9 del Regolamento UE.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal Comune in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e diffusione dei dati

I dati possono essere:

- trattati dal personale del Comune che cura il procedimento di gara e l’esecuzione del contratto, dal personale di altri uffici dell’Ente che svolgono attività inerenti, nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza al Comune in ordine al procedimento di gara ed all’esecuzione del contratto, anche per l’eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle commissioni di aggiudicazione e/o di collaudo che vengono di volta in volta costituite;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell’affidamento sono pubblicati sul sito internet www.comune.sangimignano.si.it.

Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (articolo 1, comma 16, lettera b), e comma 32, legge n. 190/12; articolo 35 del D.L. 33/12; nonché articolo 29 del D.L. 50/16), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito www.comune.sangimignano.si.it.

I dati potrebbero essere trasferiti ad un’organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge; in tal caso il trasferimento avviene nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE.

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell’esecuzione del contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili.

Inoltre, i dati possono essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o



statistici nel rispetto dell'art. 89 del Regolamento UE.

Diritti del concorrente/interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente al Comune. All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli articoli da 15 a 23 del Regolamento UE.

In particolare, l'interessato ha:

- il diritto di ottenere, in qualunque momento, la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano;
- il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- il diritto di chiedere (e nel caso ottenere) la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o la limitazione del trattamento, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento;
- il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'articolo 20 del Regolamento UE.

In caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perverrà nei termini di legge e/o non sarà ritenuta soddisfacente dall'interessato, quest'ultimo potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria, o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di San Gimignano.

Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Settore Servizi alla Cultura e alla Persona del Comune di San Gimignano: Dr. Valerio Bartoloni.

Responsabile esterno del trattamento dei dati è il gestore del Sistema Telematico Acquisti della Regione Toscana.

Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) è la società Esseti Servizi Telematici srl – Avv. Flavio Corsinovi, Email: rpd@consorzioiterrecablate.it, PEC rpd@pec.consorzioiterrecablate.it.

Consenso al trattamento dei dati personali

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'Offerta e/o la sottoscrizione del contratto di affidamento, il legale rappresentante pro tempore del concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come



sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali, anche giudiziari, da parte del Comune per le finalità sopra descritte.

Con la sottoscrizione del contratto, l'Affidatario è nominato, per l'intera durata del medesimo, "Responsabile del trattamento", ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679.

Art. 20 – Domicilio

1. Per tutti gli effetti del contratto, l'Affidatario elegge e mantiene il domicilio legale presso il Comune di San Gimignano.

Art. 21 - Responsabile Unico del Progetto

1. Il Responsabile Unico del Progetto relativo al rapporto contrattuale disciplinato dal presente Capitolato è il Dirigente del Settore Servizi alla Cultura e alla Persona del Comune di San Gimignano: Dr. Valerio Bartoloni.

Art. 22 – Rinvio

1. Il servizio oggetto dell'appalto è disciplinato dal presente Capitolato e dai documenti inerenti alla procedura di affidamento.
2. Per quanto non previsto da detti documenti, valgono le norme del Codice Civile e del D.lgs. 36/2023 e/o altra normativa in materia.

Il Dirigente
Settore Servizi alla Cultura e alla Persona
Dr. Valerio Bartoloni



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Provincia di Siena

Determinazione N. 457 del 09/07/2026

OGGETTO: SERVIZIO DI REALIZZAZIONE, ORGANIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "FESTIVAL LIRICO DI SAN GIMIGNANO 2026" - IMPEGNO DI SPESA .

Vista la determinazione trasmessa di cui all'oggetto, si appone, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, come segue:

Tipo	Bilancio	Numero	Bilancio/PEG	Descrizione	Beneficiario	Importo
Impegno	2026	979	744/1	SERVIZIO DI REALIZZAZIONE, ORGANIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "FESTIVAL LIRICO DI SAN GIMIGNANO 2026"	MODIGLIANI PRODUZIONI SRL	59.950,00

Tipo	Bilancio	Numero	Bilancio/PEG	Descrizione	Beneficiario	Importo
Impegno	2026	980	122/3	SERVIZIO DI REALIZZAZIONE, ORGANIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "FESTIVAL LIRICO DI SAN GIMIGNANO 2026"	AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC	35,00

Conseguentemente detta determinazione è esecutiva

09/07/2026

Il Responsabile del Servizio Ragioneria
(GAMBERUCCI MARIO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.
21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)